



dal 1249

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ

Approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale
n.17 del 20 dicembre 2007 e modificato con deliberazione n.5 di data 30
gennaio 2008

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, con il presente Regolamento, determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate, fermi restando i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto della Comunità.
2. Con il presente Regolamento vengono fissati i **criteri e le modalità** per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attività nella zona compresa nel territorio dei Comuni di Montagne, Preore, Ragoli come previsto nell'art. 3 dello Statuto.
3. I contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni potranno essere destinate a fini sociali, di cultura, assistenza, sviluppo industriale, agricolo, edilizio, turistico, ed economico.

Art. 2 - Tipologie di intervento

1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi della Comunità delle Regole sono finalizzati:
 - a. a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità congruenti rispetto ai principi stabiliti dallo Statuto della Comunità (**contributi ordinari**)
 - b. a contribuire alle spese necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, congruenti rispetto ai principi stabiliti dallo Statuto della Comunità (**contributi straordinari**).

Art. 3 - Soggetti ammessi ai benefici

1. Potranno essere ammessi ai benefici previsti dal presente Regolamento le persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto della Comunità, che abbiano presentato la domanda in regola con la documentazione prescritta.
2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria della Comunità delle Regole copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 4 – Procedure di erogazione del contributo - Limite di spesa

1. L'Assemblea Generale, in sede di approvazione del bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi.
2. Il Comitato Amministrativo, una volta esaminate tutte le richieste di contributo ordinario pervenute, provvederà alla concessione dei contributi, in base allo stanziamento previsto dagli appositi capitoli del bilancio della Comunità.
3. E' prevista la possibilità di intervenire con un unico provvedimento deliberativo.
4. Nel caso di richiesta di contributo straordinario, lo stesso Comitato Amministrativo, valutata l'opportunità di concedere il contributo, in base alla disponibilità del capitolo istituito a bilancio, stabilirà l'importo da erogare di volta in volta.
5. L'importo massimo di contributo può corrispondere alla totale spesa riconosciuta ammissibile. In caso di cumulo di sovvenzioni con quelle erogate da altri Enti pubblici e privati, il contributo liquidato dalla Comunità delle Regole, sommato ad altri

contributi pubblici e ad altre entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità o rendicontazione finale.

Art. 5 - Impegno di spesa

1. La Comunità delle Regole corrisponde le provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione del Comitato Amministrativo, che accoglie le domande, e il ragioniere abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.
2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per la Comunità delle Regole e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Art. 6 - Domanda

1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda in regola con l'imposta di bollo, nella quale siano contenute le seguenti indicazioni:
 - a. se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale, e modalità di pagamento.
 - b. se trattasi di ente: denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato.
 - c. oggetto della richiesta.
 - d. elenco della documentazione allegata.
 - e. rispetto della normativa antimafia.
 - f. eventuale dichiarazione che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
 - g. dichiarazione che il contributo viene richiesto per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali come definite nello statuto dell'ente.

Art. 7 - Documentazione allegata alla domanda

1. Per ottenere i **contributi ordinari** i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno di riferimento corredata dal bilancio preventivo e dal bilancio consuntivo dell'esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente.
2. Per il finanziamento di iniziative o manifestazioni a **carattere straordinario** deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.

Art. 8 - Modalità e tempi della richiesta

1. La richiesta relativa ai **contributi ordinari** deve essere presentata tassativamente **entro la fine del mese di aprile di ciascun anno**, a meno che non siano necessari tempi diversi per la presentazione della documentazione prescritta o sia fissato un termine diverso dal Comitato Amministrativo.
2. Le richieste di contributo straordinario, possono essere presentate in ogni momento, ma almeno in tempo sufficientemente utile per consentire al Comitato Amministrativo di assumere la relativa deliberazione prima dell'attivazione dell'iniziativa finanziata.
3. Nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda.
4. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dal Comitato

Amministrativo anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica richiesta, e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti.

5. Nessuna pretesa economica può essere avanzata nei confronti della Comunità delle Regole sui tempi impiegati per l'erogazione del contributo o nel caso il Comitato Amministrativo deliberi negativamente o per importi inferiori alle aspettative. Ogni responsabilità verso i terzi fornitori ricade comunque in ogni caso su chi ha disposto materialmente le singole forniture o prestazioni.
6. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire al Comitato Amministrativo la programmazione degli interventi. Possono venir prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.
7. In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Non è dovuta alcuna spiegazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 9 - Erogazione

1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione del Comitato Amministrativo sia divenuta esecutiva.
2. I contributi per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati con le procedure previste dal Regolamento di contabilità su presentazione di una relazione illustrativa sulla realizzazione e di un bilancio consuntivo. Il contributo liquidato sommato alle entrate destinate alla realizzazione dell'opera o iniziativa finanziata non può essere superiore alle spese a consuntivo, non può superare lo stanziamento impegnato e, se stabilito nella deliberazione di concessione, viene eventualmente ridotto su base percentuale in conformità alle risultanze di consuntivo.

Art. 10 - Istruttoria

1. Il responsabile del servizio ragioneria competente a formulare il parere di regolarità tecnica, è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente Regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Art. 11 - Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'albo venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà citata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'articolo 3 dello Statuto della Comunità delle Regole, l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e lo specifico articolo del presente Regolamento.

Art. 12 – Pubblicizzazione dell'intervento della Comunità delle Regole

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso della Comunità delle Regole.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e

mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità delle Regole.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità delle Regole deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Comunità. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità delle Regole con le modalità stabilite dal presente Regolamento. Il patrocinio concesso dalla Comunità delle Regole deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. La Comunità delle Regole potrà provvedere a fornire, agli enti ed associazioni di cui ai commi precedenti, per l'esposizione e/o la distribuzione proprio materiale informativo.

Art. 13 – Condizioni generali di concessione

1. La Comunità delle Regole rimane comunque estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dalla Comunità stessa disposti, e soggetti terzi in relazione a forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità delle Regole non assume responsabilità alcuna in riferimento all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. La Comunità delle Regole, inoltre, non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dalla Comunità contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti della Comunità stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità stessa.
3. La Comunità delle Regole, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può da un lato sospendere l'erogazione del contributo non corrisposto e dall'altro, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario all'utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

PARTE SECONDA

NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 14 - Organizzazioni religiose

1. Il Comitato Amministrativo può erogare contributi ad organismi religiosi per interventi sugli immobili, per l'acquisto di beni e attrezzature, per attività di ispirazione religiosa e per il funzionamento e l'organizzazione.
2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà della Comunità delle Regole e dal numero degli aderenti Regolieri.

Art. 15- Interventi di manutenzione straordinaria

1. Nel caso di manutenzioni straordinarie agli edifici la Comunità delle Regole può concedere contributi straordinari a finanziamento della spesa, eventualmente, ad integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e di altri Enti.
2. Il contributo può coprire l'intera spesa sostenuta, risultante da documentazione certa, nei limiti consentiti dalla cumulabilità con altri contributi assentiti.

Art. 16 - Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto

1. Il Comitato Amministrativo può erogare contributi anche per l'acquisto di arredi e attrezzature attinenti al culto. Qualora questi possano venire usati fuori dagli edifici a ciò destinati, anche per altri usi, il Comitato Amministrativo può proporre la sottoscrizione di una convenzione, che consenta l'uso degli stessi anche da parte di terzi, per scopi analoghi.
2. In sostituzione dell'erogazione di contributi il Comitato Amministrativo può acquistare in proprio detti beni, e concederli alle organizzazioni religiose in comodato, in base a convenzione nella quale venga garantito l'uso pubblico dei beni e la finalità di pubblico interessi cui gli stessi sono destinati.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma il responsabile presenta domanda, illustrando le caratteristiche e l'utilità dei beni e nel caso di cui al comma primo allega il preventivo della ditta proposta come fornitrice.

TITOLO II

CONTRIBUTI AI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 17 - Contributo ordinario e contributi straordinari

1. La Comunità delle Regole tramite il proprio Comitato Amministrativo provvederà a deliberare eventuali contributi ordinari per il finanziamento del funzionamento e l'organizzazione dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco che svolgono la propria attività nella zona compresa nel territorio dei Comuni di Montagne, Preore, Ragoli.
2. La Comunità delle Regole tramite il proprio Comitato Amministrativo provvederà a deliberare eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. I contributi straordinari sono liquidati su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare

dei contributi straordinari, sommati a quelli di altri enti con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

TITOLO III

CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 18 - Finanziamento di attività integrative scolastiche

1. Il Comitato Amministrativo può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola, comprese le scuole per l'infanzia.
2. I responsabili scolastici presentano domanda allegando, anche per estratto, copia del bilancio e una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario delle famiglie o di altri enti.
3. I contributi erogati alla Scuola devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei plessi scolastici siti nel territorio della Comunità.
4. Il contributo è erogato, dopo che la deliberazione di concessione è divenuta esecutiva.
5. Nel caso che parte del contributo della Comunità non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per sopravvenuto finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venire esposta e contabilizzata in detrazione sui contributi richiesti gli anni successivi.

Art. 19 - Contributi per acquisto arredi ed attrezzature

1. Il Comitato Amministrativo può concedere contributi fino a coprire l'intera spesa ammessa per l'acquisto di arredi e attrezzature e ausili didattici per le scuole aventi collocazione sul territorio della Comunità delle Regole, quando ne sia dimostrata la necessità e la mancanza dei necessari mezzi finanziari propri o l'indisponibilità al finanziamento da parte dell'ente pubblico competente per legge.
2. Per la concessione ed erogazione di contributi di cui al precedente comma si seguono i principi della parte prima del presente Regolamento.

TITOLO IV

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Art. 20 - Interventi

1. Gli interventi della Comunità delle Regole per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente a favore dei soggetti:
 - a) che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Comunità delle Regole;
 - b) che organizzano e sostengono l'effettuazione sul territorio della Comunità delle Regole di attività teatrali e musicali di prestigio artistico;
 - c) che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità.
 - d) che, non professionali e senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani Regolieri e di quelli di altre realtà locali, nazionali o straniere.
 - e) che organizzarono nel territorio della Comunità convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la Comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 21 - Liquidazione di contributi

1. Entro il trenta aprile di ciascun anno, le associazioni presentano il rendiconto delle attività svolte e una previsione aggiornata di quelle in corso di realizzazione di quelle programmate per la restante parte dell'anno. I rendiconti sono composti da relazioni sullo svolgimento dell'attività e dalla documentazione di spesa in base ai criteri stabiliti.
2. Il Consigliere a ciò preposto esamina la documentazione e le relazioni ed elabora una proposta complessiva di riparto del fondo a bilancio.
3. Il Comitato Amministrativo approva l'erogazione dei contributi e ne dispone la liquidazione.
4. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che riveste per la Comunità delle Regole.
5. Il Comitato Amministrativo può disporre anche se e in quale misura contribuire alla sola presenza nel tessuto sociale delle associazioni, finanziandone le spese correnti di funzionamento e organizzazione, anche se queste non promuovono alcuna manifestazione e non intraprendono iniziative se non quella di favorire gli incontri fra i propri iscritti, per il raggiungimento degli scopi specifici per i quali l'associazione stessa ha motivo di essere.

Art. 22 - Iniziative e manifestazioni della Comunità affidate a terzi

1. Il Comitato Amministrativo può provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di animazione culturale o ricreativa. Il Comitato Amministrativo può provvedere in regia diretta anche mediante la procedura di spese a calcolo, o mediante affido dell'incarico totale o della sola organizzazione ad associazioni locali o a ditte di servizi.
2. Le ditte commerciali emetteranno fatture; le associazioni potranno emettere note spese, specificando che trattasi di attività occasionali, escluse da I.V.A. per mancanza di presupposti soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 23 - Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito

1. Entro la data fissata annualmente dal Comitato Amministrativo le associazioni culturali inoltrano proposte di acquisto di eventuali attrezzature. Le associazioni proponenti devono allegare i preventivi di spesa delle ditte fornitrici.
2. In caso di acquisto effettuato direttamente dalle associazioni la liquidazione del contributo eventualmente concesso sarà effettuato in seguito a presentazione di fattura della ditta fornitrice.
3. I beni possono essere acquistati direttamente dalla Comunità delle Regole e consegnati in comodato alle associazioni proponenti, mediante sottoscrizione di apposito contratto, ove è prevista la custodia, utilizzo e manutenzione dei beni, con obbligo, ove possibile, di cessione in uso temporaneo ad altre associazioni o singoli, previo eventuale rimborso di spese vive. Nel contratto deve essere inoltre prevista la revoca del comodato nel caso i beni non vengano usati per gli scopi richiesti.

Art. 24 - Pubblicazioni

1. Il Comitato Amministrativo può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio o video di interesse locale.
2. Il Comitato Amministrativo può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

Art. 25 - Altri interventi nel campo della cultura

1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia alla parte terza.

TITOLO V

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 26 - Soggetti beneficiari

1. Potranno beneficiare degli interventi di cui al presente articolo enti, comitati ed associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico e/o attività di educazione e insegnamento alle discipline sportive, anche se privi di personalità giuridica e che hanno sede sociale sul territorio della Comunità delle Regole.
2. Sono ammessi finanziamenti a enti, comitati e associazioni con sede al di fuori del territorio della Comunità delle Regole, purché la loro attività copra anche il territorio della Comunità o curino la pratica sportiva da parte di Regolieri.
3. Sono ammessi finanziamenti a enti, comitati e associazioni anche per l'organizzazione di manifestazioni, iniziative, anche occasionali, di carattere sportivo o di attività di educazione e insegnamento alle discipline sportive purché ritenuti rilevanti per la realtà della Comunità delle Regole.
4. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare alla Comunità delle Regole copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 27- Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale

1. I soggetti di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda di finanziamento entro la data indicata dal Comitato Amministrativo. La domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente corredata dal bilancio preventivo.
2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti si terrà conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente e che intendono svolgere nell'anno corrente con riferimento all'attività promozionale, agonistica, organizzativa educativa e di insegnamento alle discipline sportive, nonché degli impegni derivanti dalla eventuale gestione diretta degli impianti per la loro attività sportiva e di eventuali altre fonti di finanziamento.
3. Eventuali somme erogate sull'anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell'anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.
4. Il Comitato Amministrativo con successivi e ulteriori interventi può accogliere e finanziare anche domande estemporanee o integrative e suppletive relative ad iniziative non esposte nei tempi e con le procedure di primo comma.

Art. 28 - Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili

1. I soggetti aventi diritto potranno presentare domanda in qualsiasi momento sempre comunque in data anteriore all'attivazione delle iniziative. La domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.
2. Il Comitato Amministrativo provvederà a determinare l'entità dell'intervento contributivo nei limiti previsti nella parte prima del presente Regolamento.
3. L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario delle fatture relative alle attrezzature acquistate.

Art. 29 - Altri interventi nel campo dello sport

1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia alla parte terza.

TITOLO VI

CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 30 - Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale

1. Il Comitato Amministrativo è autorizzato a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni d'ambito locale, di categoria, d'arma, di scuola, di lavoro, d'interesse e di esperienza di vita, che nell'interesse collettivo promuovono il senso di appartenenza alla comunità e contribuiscono a migliorare la vita di relazione degli individui.
2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 31 - Contributi per acquisto di attrezzature

1. Il Comitato Amministrativo può concedere contributi a Enti e Comitati che operano nel campo dell'assistenza e beneficenza per acquisto di attrezzature e beni a ciò destinati.
2. Nei limiti del possibile e dell'utile, il richiedente e utilizzatore a titolo principale di beni e attrezzature acquistati con il contributo della Comunità deve impegnarsi a mantenere gli stessi in stato di efficienza, buon funzionamento ed idonei allo scopo e a metterli a disposizione di terzi, che ne debbano fare uso confacente per finalità analoghe. Potrà essere richiesto il rimborso delle spese che per tale uso debbano essere sostenute.
3. Per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte.

Art. 32 - Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza

1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, il Comitato Amministrativo può partecipare con congrui contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

Art. 33 - Iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile

1. Il Comitato Amministrativo può concedere contributi per iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile, la cui realizzazione venga affidata a una o più associazioni.

Art. 34 - Altri contributi nel campo sociale

1. Il Comitato Amministrativo può concedere altri contributi non contemplati nei precedenti articoli a sostegno di iniziative ritenute utili nel campo sociale, che spontaneamente vengano proposte da enti, comunità e organismi sociali, sia laici che religiosi, che per loro natura non possano essere previsti in aprioristici criteri generali. Nella deliberazione deve essere data ogni utile e dettagliata motivazione dell'adesione alle iniziative e devono essere illustrate le specifiche finalità di pubblico interesse che si intende perseguire.
2. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia alla parte terza.

TITOLO VII

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 35 - Contributi correnti alle Pro Loco

1. Il Comitato Amministrativo è autorizzato a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni Pro Loco.

2. La domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente, corredata dal bilancio preventivo.
3. Eventuali somme erogate sull'anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell'anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.

Art. 36 - Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica

1. Il Comitato Amministrativo è autorizzato a concedere contributi alle Pro Loco o ad altri Organismi per finanziare iniziative e manifestazioni di promozione turistica che essi intendono realizzare.
2. Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

Art. 37 - Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica

1. Il Comitato Amministrativo può concedere contributi per l'organizzazione di altre manifestazioni di attrazione turistica.
2. I promotori devono presentare domanda con congruo anticipo sulla data fissata, seguendo le procedure generali stabilite nella prima parte.

Art. 38 - Convenzioni

1. Il Comitato Amministrativo può promuovere direttamente iniziative e manifestazioni turistiche. A tal fine può sottoscrivere con Enti e organismi che ritenga indicati apposita convenzione, ove venga affidato l'incarico dell'organizzazione generale e logistica del tutto, prevedendo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute comprovate con la necessaria documentazione fiscale.

TITOLO VIII CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 39 – Tutela valori ambientali

1. Il Comitato Amministrativo è autorizzato a concedere contributi a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
2. Il Comitato Amministrativo è autorizzato a concedere contributi a sostegno delle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, così come alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
3. Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

PARTE TERZA

ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI

Art. 40 - Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici

1. Il Comitato Amministrativo può concedere eccezionalmente altri contributi in campi, settori, servizi e attività non previsti nella parte seconda, purché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente nel rispetto dei principi generali previsti dallo Statuto della Comunità e dal presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente la domanda e la documentazione da parte dei richiedenti e la deliberazione di concessione devono dare ogni utile ragguaglio dei fatti e circostanze, in presenza dei quali si intende perseguito il pubblico interesse.

Art. 41 - Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali

1. Il Comitato Amministrativo, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche come disciplinate nello Statuto della Comunità, può concedere piccoli contributi di importo non superiore alla somma di Euro 500,00.=. per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei, anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie, con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
2. Il Comitato Amministrativo può concedere contributi anche a Enti e Organismi sovracomunali, purché risulti che operano anche sul territorio della Comunità delle Regole o a favore anche di Regolieri.

Art. 42 - Erogazioni con modalità diverse

1. In presenza di situazioni, fatti e circostanze contingenti e diverse da quelle previste nei precedenti articoli, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, il Comitato Amministrativo può concedere eccezionalmente contributi anche con modalità diverse da quelle finora fissate, dandone esauriente motivazione delle ragioni e dimostrando il perseguimento dell'interesse della Comunità delle Regole, e la mancanza della disparità di trattamento.

Art. 43 – Fotocopie – Utilizzo macchine ed attrezzature d'ufficio

1. Le associazioni locali culturali, religiose, sportive, ricreative, e del tempo libero che hanno quale fine senza scopo di lucro la crescita civile e culturale delle persone a cui le iniziative sono rivolte, possono ottenere gratuitamente dalla Comunità delle Regole, le fotocopie necessarie per lo svolgimento delle loro attività.
2. In applicazione della medesima ratio di cui al comma 1 i dipendenti della Comunità delle Regole, fuori dall'orario d'ufficio, possono utilizzare le macchine ed attrezzature d'ufficio per lavori richiesti dalle associazioni stesse.
3. L'utilizzo delle macchine ed attrezzature d'ufficio, al di fuori dei locali della Comunità, può essere autorizzata dal Presidente.

Art. 44 – Modulistica

1. Il Comitato Amministrativo, con l'ausilio degli uffici della Comunità, predisporrà apposita modulistica per facilitare le richieste di contributo da parte degli interessati.

Art. 45 – Pubblicità

1. Oltre alle forme obbligatorie di pubblicità, il Comitato Amministrativo dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento ai soggetti interessati.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art.	1. Premessa	1
Art.	2. Tipologie di intervento	1
Art.	3. Soggetti ammessi ai benefici	1
Art.	4. Procedure di erogazione del contributo – Limite di spesa	1
Art.	5. Impegno di spesa	2
Art.	6. Domanda	2
Art.	7. Documentazione allegata alla domanda	2
Art.	8. Modalità e tempi della richiesta	2
Art.	9. Erogazione	3
Art.	10. Istruttoria.	3
Art.	11. Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.	3
Art.	12. Pubblicizzazione dell'intervento della Comunità delle Regole	3
Art.	13. Condizioni generali di concessione	4

PARTE SECONDA

NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art.	14. Organizzazioni religiose	5
Art.	15. Interventi di manutenzione straordinaria	5
Art.	16. Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto	5

TITOLO II CONTRIBUTI AI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO

Art.	17. Contributo ordinario e contributi straordinari	5
------	--	---

TITOLO III CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art.	18. Finanziamento di attività integrative scolastiche	6
Art.	19. Contributi per acquisto arredi ed attrezzature	6

TITOLO IV CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Art.	20. Interventi	6
Art.	21. Liquidazione di contributi	7
Art.	22. Iniziative e manifestazioni della Comunità affidati a terzi	7
Art.	23. Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito	7
Art.	24. Pubblicazioni	7
Art.	25. Altri interventi nel campo della cultura	7

TITOLO V CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA.

Art.	26. Soggetti beneficiari	8
Art.	27. Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e organizzazione di manifestazioni sportive e carattere locale	8
Art.	28. Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili	8
Art.	29. Altri interventi nel campo dello sport	8

TITOLO VI CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		
Art. 30.	Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale	9
Art. 31.	Contributi per acquisto di attrezzature	9
Art. 32.	Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza	9
Art. 33.	Iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile	9
Art. 34.	Altri contributi nel campo sociale	9
TITOLO VII CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.		
Art. 35.	Contributi correnti alle Pro Loco	9
Art. 36.	Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica	10
Art. 37.	Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica	10
Art. 38.	Convenzioni	10
TITOLO VIII CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI		
Art. 39.	Tutela valori ambientali	10

PARTE TERZA

ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI

Art. 40.	Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici	11
Art. 41.	Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali	11
Art. 42.	Erogazioni con modalità diverse	11
Art. 43.	Fotocopie – Utilizzo macchine ed attrezzature d'ufficio	11
Art. 44.	Modulistica	11
Art. 45.	Pubblicità	11
Art. 46.	Entrata in vigore	11

Questo regolamento concernente criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attività sul territorio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, raccolto in fascicolo di 46 articoli, è approvato con delibera dell'Assemblea Generale n. 17 del 20 dicembre 2007 e modificato con deliberazione n.5 di data 30 gennaio 2008.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO